

## REGOLAMENTO (CE) N. 1664/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone e abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,considerando che, a seguito degli adattamenti del regime di aiuto per il cotone introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/98, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per il cotone<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 1419/98 ha introdotto una procedura di nuova stima della produzione anteriormente al 1° dicembre per favorire il versamento di un anticipo che si avvicini all'importo definitivo dell'aiuto; che occorre adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1201/89 onde poter applicare detto meccanismo;

considerando che la possibilità di sgranatura per conto delle associazioni di produttori è prevista dagli adattamenti del regime di aiuto; che occorre pertanto precisare, in tale eventualità, le modalità relative alla gestione dell'aiuto nonché le condizioni che dette associazioni devono soddisfare per beneficiare del trasferimento dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Alla stessa data della fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e per lo stesso periodo, la Commissione fissa,

— a decorrere dal 1° settembre, l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio<sup>(\*)</sup>;

— a decorrere dal 16 dicembre, l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95.

A richiesta degli interessati, gli anticipi versati prima del 16 dicembre, sono aumentati, tenuto conto dell'importo di cui al comma precedente, secondo trattino, tranne nel caso in cui la differenza tra i due importi dell'anticipo sia inferiore a 1 Ecu/100 kg. Detta richiesta è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione complementare per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 8.

(\*) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.»

2) All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le seguenti disposizioni si applicano nel caso in cui il cotone è destinato ad essere sgranato per conto di un singolo produttore o di un'associazione di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1554/95.

a) L'impresa di sgranatura interessata presenta, presso l'organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e al più tardi 10 giorni prima della data del primo assoggettamento a controllo di cui trattasi, una dichiarazione che indica che il cotone viene sgranato, per conto di un singolo produttore o per conto di un'associazione di produttori, secondo il caso.

Inoltre, detta dichiarazione, firmata dalle due parti interessate comporta:

i) le condizioni in cui l'impresa di sgranatura gestisce le domande di assoggettamento a controllo di cui all'articolo 9 e le domande di cui all'articolo 7;

(1) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

(2) GU L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

(3) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(4) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

(5) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(6) GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.